

Legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (LFFS)

del 20 marzo 1998 (Stato 25 ottobre 2005)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 26 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 13 novembre 1996²,

decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina la costituzione, lo scopo e l'organizzazione delle Ferrovie federali svizzere (FFS).

Art. 2 Ditta, natura giuridica e sede

¹ Sotto la ditta "Schweizerische Bundesbahnen SBB, Chemins de fer fédéraux CFF, Ferrovie federali svizzere FFS" è istituita una società anonima di diritto speciale con sede a Berna.

² La società anonima è iscritta nel registro di commercio.

Art. 3 Scopo e principi imprenditoriali

¹ Il compito principale delle FFS consiste nel fornire prestazioni nell'ambito del trasporto pubblico, segnatamente nella messa a disposizione dell'infrastruttura, nel trasporto di viaggiatori su lunghe distanze, nel trasporto regionale di viaggiatori e nel trasporto di merci nonché nei settori connessi.

² Le FFS possono effettuare qualsiasi negozio giuridico direttamente o indirettamente in relazione allo scopo dell'impresa o atto a favorirne il raggiungimento. In particolare possono costituire società, assumere partecipazioni o collaborare sotto altra forma con terzi. Possono acquistare, amministrare e alienare fondi e impianti.

³ Le FFS devono essere gestite secondo i criteri dell'economia aziendale. Mantengono l'infrastruttura ferroviaria in buono stato e l'adeguano alle esigenze dei trasporti e al livello raggiunto dalla tecnica.

RU 1998 2847

¹ [CS 1 3]

² FF 1997 I 809

⁴ In caso di investimenti e prestazioni che non corrispondono a tali criteri, i terzi che vi abbiano un particolare interesse e lo richiedano devono partecipare in misura adeguata.

Art. 4 Infrastruttura

¹ Le FFS non necessitano di alcuna concessione ai sensi dell'articolo 5 della legge del 20 dicembre 1957³ sulle ferrovie.

² Esse sono tenute ad accordare l'utilizzazione indiscriminata dell'infrastruttura alle imprese di trasporto che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'accesso alla rete, conformemente alle prescrizioni della legge del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie.

³ L'Assemblea federale approva la costruzione o l'acquisto di ulteriori tratte ferroviarie.

⁴ Il Consiglio federale decide in merito alla soppressione, all'alienazione e all'affitto di tratte ferroviarie esistenti.

Art. 5 Trasporto regolare di viaggiatori

Il diritto di trasportare regolarmente viaggiatori è conferito alle FFS in virtù dell'articolo 4 della legge del 18 giugno 1993⁴ sul trasporto di viaggiatori e l'accesso alle professioni di trasportatore su strada.

Sezione 2: Capitale azionario e azionisti

Art. 6 Capitale azionario

Il Consiglio federale stabilisce l'ammontare del capitale azionario come pure il genere, il valore nominale e il numero dei titoli di partecipazione.

Art. 7 Azionisti

¹ La Confederazione è azionista delle FFS.

² Il Consiglio federale può decidere di alienare azioni a terzi o di sottoscrivere da terzi.

³ La Confederazione deve sempre detenere la maggioranza del capitale e dei voti.

³ RS 742.101

⁴ RS 744.10

Sezione 3: Convenzione sulle prestazioni e limite di spesa

Art. 8

¹ D'intesa con le FFS, il Consiglio federale stabilisce gli obiettivi quadriennali in una convenzione sulle prestazioni; nell'elaborarla, vanno consultati i Cantoni.

² Sottopone la convenzione sulle prestazioni all'Assemblea federale per approvazione, assieme a un rendiconto delle FFS sul periodo di prestazione corrente.

³ Per motivi gravi e imprevedibili, il Consiglio federale può modificare la convenzione sulle prestazioni durante la sua vigenza.

⁴ L'Assemblea federale fissa, in concordanza con la convenzione sulle prestazioni, un limite di spesa per lo stesso periodo. Le deliberazioni annuali sul preventivo della Confederazione tengono conto del limite di spesa approvato.

⁵ Gli investimenti finanziati entro il limite di spesa servono in primo luogo a mantenere in buono stato l'infrastruttura e ad adeguarla alle esigenze del traffico e all'evoluzione della tecnica. Ulteriori investimenti possono essere assicurati mediante finanziamenti speciali della Confederazione e dei Cantoni o disciplinati espressamente nella convenzione sulle prestazioni.⁵

Sezione 4: Organi e responsabilità

Art. 9 Organi

Gli organi delle FFS sono l'assemblea generale, il consiglio d'amministrazione, la direzione generale e l'ufficio di revisione.

Art. 10 Assemblea generale

¹ I poteri dell'assemblea generale sono regolati dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni⁶ sulla società anonima.

² Finché la Confederazione rimane azionista unico, il Consiglio federale esercita i poteri dell'assemblea generale.

³ L'assemblea generale è autorizzata a modificare, nel quadro della presente legge, i primi statuti delle FFS decisi dal Consiglio federale.

Art. 11 Consiglio d'amministrazione

¹ Il consiglio d'amministrazione ha le attribuzioni inalienabili e irrevocabili indicate nell'articolo 716a capoverso 1 del Codice delle obbligazioni⁷, sempreché la presente legge non disponga altrimenti.

⁵ Introdotta dal n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 4777; FF 2004 4695).

⁶ RS 220

⁷ RS 220

² I membri non devono essere necessariamente azionisti.

³ Il personale dell'azienda deve essere adeguatamente rappresentato nel consiglio d'amministrazione.

Art. 12 Gestione aziendale

¹ In un regolamento organizzativo il consiglio d'amministrazione affida la gestione aziendale alla direzione generale. Il regolamento organizzativo regola la gestione aziendale, determina i posti necessari a questo fine, ne definisce i compiti e disciplina l'obbligo di riferire come anche la rappresentanza delle FFS.

² La direzione generale può nominare altre persone con facoltà di rappresentanza.

Art. 13 Ufficio di revisione

¹ L'Assemblea federale designa un ufficio di revisione.

² I compiti di tale organo sono determinati dagli articoli 728 e seguenti del Codice delle obbligazioni⁸.

Art. 14 Responsabilità

Per la responsabilità dei membri del consiglio di amministrazione e della direzione generale delle FFS nonché dell'ufficio di revisione sono applicabili gli articoli 752 e seguenti del Codice delle obbligazioni⁹ sulla responsabilità.

Sezione 5: Personale

Art. 15 Rapporti d'impiego

¹ Le disposizioni relative al rapporto d'impiego del personale federale sono applicabili anche al personale delle FFS.

² Il Consiglio federale può autorizzare le FFS a disciplinare altrimenti il rapporto d'impiego, introducendo deroghe o complementi nel quadro dei contratti collettivi di lavoro.

³ In singoli casi motivati è possibile stipulare contratti secondo il Codice delle obbligazioni¹⁰.

Art. 16 Previdenza professionale

¹ Le FFS gestiscono una propria cassa pensioni.

² La cassa pensioni può essere gestita nella forma di un'unità organica delle FFS, rivestire la forma giuridica di una fondazione o di una cooperativa o essere ammini-

⁸ RS 220

⁹ RS 220

¹⁰ RS 220

strata come un istituto di diritto pubblico. Con l'approvazione del Consiglio federale può affiliarsi a un'altra cassa pensioni.

³ Dopo un periodo transitorio di sei anni dall'entrata in vigore della presente legge, il principio del bilancio in cassa chiusa deve essere rispettato. Fino alla scadenza del periodo transitorio, la Confederazione garantisce il versamento delle prestazioni ai sensi del regolamento.

⁴ Per sei anni al massimo dopo l'entrata in vigore della legge la Confederazione si assume, a favore dell'impresa, il disavanzo di copertura accumulato fino alla fine del 1997 dalla Cassa pensioni e di soccorso delle FFS. L'onere a carico della Confederazione è iscritto all'attivo del conto capitale della Confederazione e ammortizzato a carico del conto economico degli anni successivi.

Sezione 6: Contabilità

Art. 17 Conti

¹ Le FFS tengono due conti distinti per il settore dell'infrastruttura e il settore dei trasporti.

² Il Consiglio federale approva i conti e disciplina l'impiego degli utili.

Art. 18 Preventivo

¹ Le FFS stilano annualmente un preventivo, nel quale si distingue tra i settori dell'infrastruttura e dei trasporti.

² Il Consiglio federale approva il preventivo.

Art. 19 Rendiconto

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (Dipartimento) emana le prescrizioni esecutive concernenti il rendiconto.

Art. 20 Principi per il finanziamento degli investimenti

¹ I nuovi finanziamenti nel settore dell'infrastruttura sono di norma finanziati mediante prestiti della Confederazione a interesse variabile, rimborsabili condizionalmente.

² Gli investimenti per il mantenimento dell'infrastruttura esistente sono operati nella misura dei relativi ammortamenti mediante finanziamenti a fondo perso.

³ Gli investimenti nel settore dei trasporti e gli investimenti commerciali sono finanziati mediante prestiti fruttiferi e rimborsabili della Confederazione. D'intesa con l'Amministrazione federale delle finanze, le FFS possono applicare altre modalità di finanziamento che, nel singolo caso, si dimostrassero economicamente vantaggiose.

⁴ La convenzione sulle prestazioni disciplina il volume massimo di finanziamenti ottenibili presso la Confederazione. Stabilisce pure se e in che misura i mutui della

Confederazione rimborsabili condizionatamente possono essere rimborsati con mezzi destinati all'ammortamento non reinvestiti.¹¹

Art. 21 Esenzione fiscale e assicurativa

¹ Nell'ambito del loro compito di offerenti dell'infrastruttura ferroviaria e di impresa di trasporto, le FFS sono esenti da qualsiasi imposta cantonale e comunale. L'esenzione fiscale si estende anche alle aziende accessorie ed ausiliarie, come le centrali elettriche, le officine e i magazzini, ma non agli immobili che non hanno alcun nesso necessario con l'esercizio dell'impresa.

² Le disposizioni cantonali e comunali sull'obbligo di assicurarsi non sono applicabili alle FFS.

³ È fatta salva l'indennità dovuta in virtù della legge federale del 22 dicembre 1916¹² sull'utilizzazione delle forze idriche.

Sezione 7: Diritto applicabile

Art. 22

¹ Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, alle FFS si applicano per analogia le disposizioni del Codice delle obbligazioni¹³ sulla società anonima.

² La legislazione in materia ferroviaria si applica anche alle FFS per quanto la presente legge o le relative ordinanze non dispongano altrimenti.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 23 Esecuzione

Il Consiglio federale è incaricato dell'esecuzione.

Art. 24 Costituzione delle FFS

¹ Con la loro costituzione quale società anonima di diritto speciale, le FFS proseguono le attività svolte finora dall'azienda federale.

² Al momento dell'entrata in vigore della presente legge devono essere prese le misure seguenti:

- a. il Consiglio federale delibera in merito al bilancio d'apertura delle FFS;

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 4777; FF 2004 4695).

¹² RS 721.80

¹³ RS 220

- b. il Consiglio federale definisce i fondi e i diritti reali limitati nonché le convenzioni obbligatorie che sono trasferite alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante;
- c. il Consiglio federale nomina il consiglio d'amministrazione e ne designa il presidente, emana i primi statuti, determina l'ufficio di revisione e approva il preventivo;
- d. il consiglio d'amministrazione delle FFS nomina le persone incaricate della gestione e della rappresentanza dell'azienda, allestisce il preventivo in vista della sua approvazione da parte del Consiglio federale ed emana il regolamento organizzativo.

³ Entro 15 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Dipartimento può adeguare mediante decisione le attribuzioni di cui al capoverso 2 lettera b.

⁴ Quale datore di lavoro, le FFS continuano i rapporti di servizio e i rapporti d'impiego esistenti.

⁵ Per quanto concerne il capitale azionario del bilancio di fondazione, le FFS sono esonerate dalla tassa d'emissione.

Art. 25 Personalità giuridica

Con l'entrata in vigore della presente legge le FFS acquistano personalità giuridica.

Art. 26 Ripresa degli attivi e dei passivi

¹ Con l'entrata in vigore della presente legge le FFS riprendono gli attivi e i passivi dell'Azienda FFS, fatto salvo il decreto federale del 20 marzo 1998¹⁴ sul rifinanziamento delle Ferrovie federali svizzere.

² La trascrizione nel registro fondiario dei fondi e dei diritti reali limitati trasferiti alle FFS o alle società da esse designate e nelle quali esse hanno una partecipazione preponderante deve essere effettuata conformemente al relativo annuncio e senza conseguenze fiscali e tributarie.

Art. 27 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore:¹⁵ 1° gennaio 1999

Art. 16: 1° dicembre 1998

¹⁴ RS 742.30

¹⁵ DCF del 25 nov. 1998 (RU 1998 2853).

*Allegato***Diritto previgente: abrogazione e modifica**

1. La legge federale del 23 giugno 1944¹⁶ sulle Ferrovie federali svizzere è abrogata.

2. L'ordinamento dei funzionari del 30 giugno 1927¹⁷ è modificato come segue:

Art. 62b

...

3. La legge federale del 16 dicembre 1943¹⁸ sull'organizzazione giudiziaria è modificata come segue:

Art. 119 cpv. 1

...

4. La legge federale del 9 ottobre 1992¹⁹ sulla statistica federale è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. b

...

5. La legge del 6 ottobre 1989²⁰ sulle finanze della Confederazione è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2

Abrogato

6. La legge federale del 27 giugno 1973²¹ sulle tasse di bollo è modificata come segue:

¹⁶ [CS 7 195; RU 1962 371, 1968 1181 n. II cpv. 1, 1977 2249 n. I 813, 1979 114 art. 69, 1982 1225, 1986 1974, 1987 263, 1997 3017; RS 742.40 art. 53 n. 6. RS 742.31 allegato n. 1]

¹⁷ RS 172.221.10. Ad eccezione degli art. 6 cpv. 3, 14a e 36 cpv. 2, questo statuto é abrogato.

¹⁸ RS 173.110. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

¹⁹ RS 431.01. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

²⁰ RS 611.0

²¹ RS 641.10. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

Art. 6 cpv. 1 lett. c

...

7. La legge federale del 23 dicembre 1953²² sulla Banca nazionale è modificata come segue:

Art 53 cpv. 4

...

8. La legge del 23 marzo 1962²³ sui rapporti fra i Consigli è modificata come segue:

Art. 45 cpv. 1

...

9. La legge federale del 4 ottobre 1974²⁴ a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali è modificata come segue:

Art 2 cpv. 1

...

²² [RU 1954 499, 1979 983 1376, 1993 399, 1997 2252, 2000 1144 all. n. 4. RU 2004 1985 all. n. I 2].

²³ RS 171.11. Ad eccezione dell'art. 8^{septies}, questa L è abrogata.

²⁴ RS 611.010. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

